Sent. n. 77 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37755 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- NITTI Luciano, nato il 02/07/1976 a Taranto (C.F.: NTTLCN76L02L049V), non costituito

- PALMISANO Michelangelo, nato a Taranto il 17/11/1970 (C.F.: PLMMHL70S17L049A), non costituito

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Daniele Giannini;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 14 novembre 2024 la Procura

Regionale ha convenuto in giudizio gli epigrafati convenuti per sentirli condannare al risarcimento del danno, in via solidale e per l'intero, della somma complessiva di € 70.958,31 in favore della Regione Puglia, unitamente alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese di giustizia.

Riferisce la Procura regionale che la vicenda ha ad oggetto l'indebita percezione di contributi regionali erogati nell'ambito delle iniziative per l'accesso al lavoro del POR Puglia 2007/2013, in particolare della misura "*Occupabilità, Misure Anticrisi per le donne"* del Fondo Sociale europeo.

La vicenda di cui è causa si inserisce in un quadro fattuale più complesso e riguardante diversi soggetti, coinvolti in un procedimento penale aperto innanzi al Tribunale di Taranto definito con sentenza n. 774 del 25 maggio 2023 con la quale è stata accertata l'avvenuta prescrizione dei reati per i quali gli odierni convenuti avevano subito imputazione.

In estrema sintesi e con riferimento alla specifica fattispecie in oggetto, dall'attività istruttoria effettuata, compendiata anche nell'acquisizione degli atti del procedimento penale, sarebbe emerso che la ditta individuale "*Pulitek"* avrebbe percepito contributi regionali pari all'entità del danno sopra indicato.

La Procura ha evidenziato che la società, avente ad oggetto attività di pulizie, è stata costituita in data 6 luglio 2012 ed in data 16 luglio 2012 presentava domanda alla Regione Puglia per l'ottenimento di un finanziamento pari ad € 141.916,62 correlato all'Avviso pubblico n. 137 del 2009, per effetto della quale si obbligava, fra le altre cose, ad assumere entro il mese di agosto 2012 n. 12 lavoratrici disoccupate da più di 12 mesi, impegnandosi a mantenere i

suddetti posti di lavoro per almeno 36 mesi.

Il finanziamento veniva concesso con atto dirigenziale n. 1674 del 14/11/2012 e, con successivo provvedimento n. 259 del 24 maggio 2013 veniva disposta la liquidazione della prima *tranche* pari ad € 70.958,31 cui seguivano i mandati di pagamento.

La Procura ha evidenziato che, dopo aver trasmesso solo la prima documentazione trimestrale, funzionale all'ottenimento della prima *tranche*, l'impresa ha successivamente omesso l'invio dell'ulteriore documentazione alle previste scadenze.

Ne è scaturita, quindi, in data 6 dicembre 2013, una verifica ispettiva da parte della Regione Puglia che dava esiti negativi per irreperibilità dell'impresa beneficiaria.

Conseguentemente la Regione ha proceduto a revocare il contributo erogato sebbene al momento del deposito della citazione, alcuna somma è stata recuperata.

La Procura regionale, poi, ha dato ampia contezza del procedimento penale di cui si è fatto cenno al fine di evidenziare il quadro complessivo dei fatti nei quali si inserisce anche la presente vicenda.

Ha, quindi, notificato invito a dedurre agli odierni convenuti e, in assenza di controdeduzioni, ha proceduto a depositare anche l'atto di citazione.

Nel merito ha richiamato il mancato rispetto degli obblighi in capo all'impresa beneficiaria e la conseguente correlata perdita del diritto ai contributi percepiti, richiamando, in primo luogo la responsabilità della Sveglio Angela che, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa avrebbe, con dolo e nell'ambito del rapporto di servizio

instaurato con la Regione Puglia, disatteso le prescrizioni imposte dall'avviso pubblico.

In particolare la Procura ha evidenziato che il Nitti avrebbe creato rapporti di lavoro fittizi al mero fine di percepire il contributo sopra indicato, violando, in ogni caso le prescrizioni imposte dalla disciplina in questione per poter usufruire degli stessi.

Dalle indagini penali sarebbe emerso, poi, che la ditta non ha mai presentato le dichiarazioni dei redditi in materia di IVA ed imposte dirette e non ha mai proceduto ai dovuti versamenti fiscali e contributivi.

Alla responsabilità come sopra individuata la Procura regionale ha ritenuto affiancarsi anche quella del Palmisano, ritenuto amministratore di fatto della ditta Pulitek, deducendo tale convincimento dal compendio degli atti e delle dichiarazioni assunti nel procedimento penale, meglio indicate nell'atto di citazione da pag. 22 a pag. 31, alcuni dei quali riportati anche nella sentenza penale di cui già si è fatto cenno.

Ha, quindi doviziosamente indicato i motivi per i quali ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo (dolo) anche nei confronti del Palmisano ed ha concluso per la condanna in via solidale della somma sopra indicata.

I convenuti non si sono costituiti.

All'udienza del 26 febbraio 2025 il rappresentante della Procura Regionale, nel riportarsi all'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente il Collegio, preso atto della mancata costituzione dei convenuti, avendo accertato la regolarità delle notifiche effettuate, ne dichiara la contumacia.

2.Nel merito l'azione appare fondata.

Alcun dubbio sussiste in ordine all'illecita percezione del contributo regionale da parte della società sopra indicata.

Va rilevato, fra l'altro, che, come emerso dagli atti del procedimento penale versati nel presente giudizio, le condotte oggetto del presente giudizio si inseriscono in un più ampio ed articolato meccanismo truffaldino che ha visto il Palmisano, quale *deus ex machina,* coinvolgere amici (il Nitti era fra questi) e parenti che, per il tramite di diverse imprese, hanno percepito il contributo in questione senza, poi, dare attuazione al programma ed alle finalità individuate dall'avviso pubblico.

Soccorrono in tal caso le dichiarazioni sostanzialmente confessorie del Palmisano, ampiamente richiamate anche nel libello introduttivo, con le quali ha dato contezza delle modalità con le quali ha coinvolto i titolari delle imprese, ivi compreso l'odierno convenuto, ha ammesso di aver svuotato i conti ove sono confluite le somme erogate dalla Regione Puglia e di aver distratto le somme ricevute dalle imprese per scopi puramente personali,

Ha ammesso, inoltre, di aver seguito le pratiche di finanziamento – quindi anche quella oggetto del presente giudizio - in prima persona e di aver fondamentalmente gestito anche i rapporti con la Regione Puglia per l'ottenimento del finanziamento e l'invio della documentazione necessaria.

Al riguardo, quindi appare ampiamente corroborata la tesi sostenuta dalla Procura regionale in ordine al ruolo svolto dal Palmisano quale propulsore

dell'intera macroscopica distrazione di risorse effettuate.

Al riguardo non vi è dubbio che il Palmisano, oltre ad aver concretamente gestito, mediante l'illecita materiale appropriazione, i contributi pubblici, ha anche materialmente curato la materiale istruttoria per l'ottenimento del finanziamento, ingerendosi materialmente anche nel ruolo tipico del materiale beneficiario, concorrendo nella dissipazione delle risorse erariali ricevute.

Sul punto appare sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte che ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile non solo nei confronti del soggetto beneficiario dei contributi pubblici ma anche nei confronti dei soggetti che hanno coadiuvato il beneficiario della contribuzione pubblica svolgendo ruoli professionali e istruttori decisivi ai fini dell'ottenimento del contributo, a prescindere che abbiano sottoscritto la domanda per accedere al contributo finanziario (Cass. Sez. Un., sent. 24.11.2021, n. 36375; id., Sez. Un., sent. 24.1.2022 n. 1994).

Con riferimento, poi, al Sig. Nitti - che si è rivelato essere legato da uno stretto rapporto di amicizia con il Palmisano - appare *ictu oculi* scolpita la sua responsabilità, nella sua qualifica di legale rappresentante della società percettrice del contributo, la cui condotta dolosa si sostanzia nell'aver sottoscritto, anche se dietro la guida del Palmisano, la domanda di finanziamento, i documenti propedeutici all'ottenimento del contributo e nel non aver rispettato in alcun modo gli obblighi pubblicistici sottesi all'ottenimento del contributo.

Analogamente evidente appare la condotta dolosa posta in essere dagli odierni convenuti, parte di un più grande ed unico disegno truffaldino in

chiaro dispregio dei fini pubblicistici cui le iniziative finanziate erano tenute a conseguire.

In conclusione il danno complessivo ammonta ad € 70.958,31 oltre rivalutazione monetaria dalla data di avvenuta percezione delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo del quale devono risponderne gli odierni convenuti in solido fra loro.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

la contumacia, ex art. 93 c.g.c. dei Sigg.ri Nitti Luciano e Palmisano Michelangelo

CONDANNA

Nitti Luciano e Palmisano Michelangelo, in solido fra loro, al risarcimento del danno pari ad € 70.958,31 oltre rivalutazione monetaria dalla data di avvenuta percezione delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna, inoltre, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.

L'ESTENSORE Il PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso Alberto Mingarelli

Depositata in Segreteria il giorno 25 marzo 2025

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 208,00.

Il Funzionario
Maria Teresa Savino